

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 13 aprile 1999, n. 421.

Annulla TAR Calabria - Catanzaro, 24 novembre 1998, n. 102.

Non costituisce di per sé motivo di nullità delle operazioni il fatto che sia stato autenticato un numero di schede maggiore di quello degli elettori ammessi al voto.

Poiché, ai sensi dell'art. 41 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, l'elettore impedito può scegliere liberamente il proprio accompagnatore, è illegittimo il provvedimento del presidente che dichiara incompatibile, in quanto candidato, l'accompagnatore scelto dall'elettore.

Omissis.

La censura proposta in primo grado va respinta, anche ove dovesse intendersi nel senso che ai componenti del seggio sia precluso autenticare un numero di schede maggiore del numero degli elettori ammessi al voto.

Non costituisce infatti ragione di illegittimità delle operazioni elettorali la circostanza che sia stato autenticato un numero di schede maggiore di quello degli elettori ammessi al voto.

Il comma 4 dell'art. 47 del testo unico n. 570 del 16 maggio 1960 dispone che il presidente "apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione", ma non dispone l'invalidità delle operazioni elettorali nel caso in cui sia autenticato un numero superiore e neppure vieta ai componenti del seggio di autenticare tutte le schede: evidentemente il Legislatore ha ammesso che, in previsione di eventuali richieste degli elettori di cambiare la scheda già ricevuta, i componenti del seggio siano pronti nel consegnarne una sostitutiva.

Ciò che importa è il rispetto delle formalità previste dalla legge per garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale: tra tali formalità, non rientra la necessaria corrispondenza del numero degli elettori ammessi al voto e il numero delle schede autenticate, ove risulti, come nella specie, che il numero delle schede complessivamente autenticate corrisponda alla somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate nel verbale, ai sensi dell'art. 53 del testo unico.

3. - La ragione che ha indotto il T.A.R. ad annullare le operazioni elettorali svoltesi presso la sezione n. 7 ha riguardato le modalità con cui un elettore è stato ammesso al voto assistito, in quanto accompagnato da un candidato nella medesima tornata elettorale.

Per il T.A.R.:

- tale circostanza invaliderebbe il voto, anche se l'art. 41 del testo unico n. 570 del 1960 non prevede espressamente tale ipotesi;

- l'invalidità di tale voto, "compromette, non essendo possibile identificarne esattamente l'espressione, la legittimità dell'intera votazione nella sez. n. 7".

Col secondo motivo d'appello, è dedotto che il T.A.R. ha invalidato un voto, traendone incongrue conseguenze, in un caso non previsto dalla legge.

Ritiene la Sezione che tale censura sia fondata.

L'art. 41 del testo unico n. 570 del 1960 individua le modalità mediante le quali un elettore può esprimere il proprio voto c.d. assistito.

Il presidente del seggio deve strettamente attenersi alle prescrizioni dell'art. 41 e rispettare le formalità ivi previste: la norma non gli consente di incidere sulla scelta dell'accompagnatore, liberamente espressa dall'elettore invalido.

Il presidente del seggio, così come il giudice amministrativo, non può ritenere che la qualità di candidato nella competizione elettorale sia incompatibile con la funzione di accompagnatore: in sede interpretativa, non può crearsi un *vulnus* al principio per il quale l'elettore accompagnato possa scegliere l'elettore accompagnatore "liberamente" (art. 41 cit.), e senza sindacato di sorta sulla persona sulla quale ha riposto la propria fiducia.

Il voto annullato dal T.A.R. va considerato quindi valido, sicché non sussiste alcuna ragione per invalidare i complessivi risultati della sezione n. 7.

Del resto, poiché la lista n. 2 è risultata vincitrice della competizione elettorale con lo scarto ben superiore ad un voto, anche nell'ipotesi di invalidità di un voto assistito neppure si sarebbero potute invalidare le complessive operazioni riguardanti la sezione n. 7.

Omissis.